

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2365 DELLA COMMISSIONE****del 2 dicembre 2022****che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 270 *sexies*, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione<sup>(2)</sup> specifica le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito pertinenti di tutte le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e le classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup> ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i metodi disponibili che ricorrono alle valutazioni del merito di credito delle ECAI e il numero di classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso la cartolarizzazione a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 devono essere le stesse per tutti gli enti, secondo la priorità nell'applicazione dei metodi di cui all'articolo 254 di detto regolamento. Gli enti che utilizzano il metodo basato sui rating esterni dovrebbero calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base a 18 classi di merito di credito per le valutazioni esterne del merito di credito a lungo termine di cui agli articoli 263 e 264 del medesimo regolamento, il che rafforza la granularità e la sensibilità al rischio.
- (4) È pertanto necessario aggiornare la tabella di corrispondenza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 per rispecchiare la nuova struttura delle classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 modificato.
- (5) Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 due ECAI hanno esteso le loro valutazioni del merito di credito agli strumenti inerenti a cartolarizzazione. È pertanto necessario fornire le corrispondenze per le ECAI interessate.
- (6) Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 è stata registrata un'ulteriore agenzia di rating del credito che dispone di metodologie e processi per la produzione di valutazioni del merito di credito per strumenti inerenti a cartolarizzazione, conformemente agli articoli da 14 a 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup>, mentre è stata depennata un'ECAI per la quale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 forniva la corrispondenza. Poiché l'articolo 270 *sexies* del regolamento (UE) n. 575/2013 impone di specificare per tutte le ECAI l'attribuzione delle valutazioni alle classi di merito di credito, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 per stabilire le corrispondenze per le ECAI di recente registrazione e rimuovere la corrispondenza per l'ECAI depennata.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 27).<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).